

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: "Responsabilità civile del vettore stradale -Forma B"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Le merci trasportate con gli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato o di sua gestione;
- ✓ La copertura opera dal momento in cui le merci vengono prese in consegna fino al momento in cui vengono riconsegnate;
- ✓ Merci affidate a sub-vettore;
- ✓ Condizioni base (compreso dolo o colpa grave);
- ✓ Furto o sottrazione della merce (facoltativa);
- ✓ Perdita o avaria di merci deperibili e/o da trasportarsi a mezzo autoveicoli frigoriferi, derivanti da variazioni di temperatura o deterioramento (facoltativa);
- ✓ Dispersione colaggio e contaminazione delle merci trasportate a mezzo autocisterna (facoltativa);
- ✓ Responsabilità civile per errore omissioni e ritardi (facoltativa);
- ✓ Sosta a terra in magazzini di proprietà o gestione dell'assicurato (facoltativa).

Il prodotto offre estensioni di garanzia indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?/ Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I trasporti effettuati da soggetti non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi;
- ✗ Merci escluse

È esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria di:

- carte valori, denaro in contanti e monete, documenti, titoli di credito e debito francobolli, orologi in materiale prezioso, oggetti in materiale prezioso e semiprezioso; metalli e pietre preziose
- autoveicoli; oggetti d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- armi ed esplosivi
- sangue ed emo-derivati.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni variabili, limiti territoriali, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è operante per i trasporti effettuati nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- ✓ È prevista inoltre l'estensione di copertura per i trasporti effettuati tra Paesi dell'Unione Europea, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera;
- ✓ Sono possibili ulteriori estensioni ai Paesi della C.S.I. e ad altri Paesi puntualmente indicati nella Scheda di polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.

Per ogni garanzia selezionata, il prodotto prevede ulteriori obblighi indicati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio è comprensivo di imposte.

E' previsto il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, senza l'applicazione di alcuna addizionale. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore indicate puntualmente nella Scheda di polizza della data di pagamento del premio, sia esso contestuale o successivo alla data di sottoscrizione della polizza e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Alla scadenza indicata in Polizza puoi inoltrare disdetta inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 90° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o è stato altrimenti definito, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dandone avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello della ricezione della lettera raccomandata.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Responsabilità civile del vettore stradale – Forma B"

26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?


L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

L'assicurazione è prestata per i trasporti eseguiti dall'Assicurato con gli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato che di terzi sub vettori, senza obbligo di identificarli nella "scheda di polizza".

La copertura opera dal momento in cui le merci vengono prese in consegna fino al momento in cui vengono riconsegnate.

L'assicurazione è valida in caso di sub-appalto del trasporto a terzi vettori e anche durante la sosta a terra delle merci in corso di viaggio.	
Garanzia Base - Condizioni Base (compreso dolo o colpa grave)	E' coperta la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale per danni materiali e diretti alle merci trasportate, compreso i casi di dolo dei suoi dipendenti e preposti ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, e per colpa grave dell'Assicurato. (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi Legali rappresentanti e procuratori).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Garanzia aggiuntiva Furto o sottrazione della merce	E' coperta la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale per la perdita della merce a seguito di furto, sottrazione delle merci in genere, smarrimento. Il prodotto offre ulteriori estensioni alla garanzia furto indicate alla sezione "Estensioni alla garanzia furto per carichi completi".
Garanzia aggiuntiva Perdita, avaria di merci deperibili e/o da trasportarsi con autoveicoli frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento	E' coperta la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale per il deterioramento o avaria della merce deperibile a seguito di una variazione di temperatura dovuta a guasto dell'impianto frigorifero.
Garanzia aggiuntiva Dispersione, contaminazione e colaggio	E' coperta la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale per la perdita della merce in autocisterna, dovuta a dispersione contaminazione e colaggio. La garanzia è operante solo in presenza di autocisterne.
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile per errore, omissioni e ritardi	E' coperta la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore, per le perdite economiche dovute a inadempimenti contrattuali causate da un'errata ritardata o esecuzione delle spedizioni.
Garanzia Sosta a terra in magazzini di proprietà o gestione dell'assicurato	E' coperta la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore, per la perdita o avaria della merce, durante la loro sosta a terra nei magazzini, o aree di deposito di proprietà o in gestione dell'Assicurato
ESTENSIONI	
Carichi completi delle merci indicate (in presenza della garanzia furto e dell'estensione a carichi completi)	Estensione della garanzia furto o sottrazione delle merci ai trasporti di carichi completi di: pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi, telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, HI-FI. L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le condizioni di assicurabilità previste in polizza.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi della legge e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dell'Assicurato stesso. E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria di carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, autoveicoli, oggetti d'arte, armi ed esplosivi, sangue ed emo-derivati.
CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'	
Merci affidate a sub-vettore	La garanzia è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.
Garanzia Furto	
Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia	<p>L'operatività dell'assicurazione prestata, fatti salvi i casi in cui l'Assicurato affidi l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:</p> <p>a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o d'altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri alzati e le portiere chiuse a chiave,</p> <p>ovvero</p> <p>b) che durante le fermate o soste in corso di viaggio gli autoveicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati,</p> <p>ovvero</p> <p>c) che gli autoveicoli sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.</p> <p>Qualora l'Assicurato abbia affidato l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio anche in caso d'inosservanza delle condizioni previste ai punti a), b), c) del presente comma.</p>
Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso	<p>La Società risponde del furto della merce in seguito a:</p> <p>a) sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sull'autocarro o sul trattore;</p> <p>b) sottrazione del solo semirimorchio, qualora agganciato al trattore, mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sul trattore;</p> <p>c) sottrazione del solo semirimorchio, qualora sganciato dal trattore, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul semirimorchio.</p> <p>L'operatività dell'assicurazione prestata, fatti salvi i casi in cui il Contraente</p>

	<p>affida l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:</p> <p>d) che sull'autoveicolo sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto, certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto:</p> <p>– dalla direttiva 95/56/CE</p> <p>ovvero</p> <p>– al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17</p> <p>ovvero</p> <p>– dalla norma tecnica d'altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;</p> <p>e) che sul rimorchio o semirimorchio- quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51; relativamente ai soli semirimorchi si intende comunque approvato dalla Società (al 2° livello della predetta norma) l'antifurto TECNOBLOCK modello 12 KS;</p> <p>f) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano alzati i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;</p> <p>g) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi fornite in dotazione dal costruttore dell'antifurto stesso;</p> <p>h) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.</p> <p>Resta inoltre convenuto che la Società non è impegnata in caso di mancata constatazione dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell'Autorità e/o del Perito designato dalla Società medesima.</p> <p>Tuttavia qualora tale constatazione sia stata resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto dal presente articolo, la garanzia viene comunque prestata.</p> <p>Nel caso in cui sul veicolo sia stato installato un apparecchio antifurto conforme a quanto previsto:</p> <p>- dalla direttiva 95/56/CE</p> <p>ovvero</p> <p>- al 1° livello della norma CEI 79/17, relativamente agli autoveicoli</p> <p>ovvero</p> <p>- al 1° livello della norma CEI 79/51, relativamente a rimorchi e semirimorchi; lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura minima indicata nella "Scheda di Polizza".</p> <p>In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alle lettere d) ed e) del presente articolo. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata rimane automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.</p>
--	--

	<p>N.B.: per “chiavi” si intendono tutti i dispositivi d’inserimento e bloccaggio dell’apparecchio antifurto.</p> <p>Qualora l’Assicurato abbia affidato l’esecuzione del trasporto ad un sub-vettore la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell’intero autoveicolo o autocarro o semirimorchio previsto ai punti a), b) e c) del presente comma, e ciò anche in caso d’inosservanza delle condizioni previste ai punti d), e), f), g) e h) del presente comma.</p> <p>La Società non risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell’intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio salvo quanto stabilito nelle condizioni di polizza per i sinistri di “Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia” e “Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso”.</p>
<p>Furto di singoli colli interi dall’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso</p>	<p>La Società è obbligata per il furto di singoli colli interi dall’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso. L’assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell’autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l’effrazione, lo scasso od il taglio siano stati costatati dal Commissario d’Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi od in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l’effrazione o scasso siano stati costatati dal Commissario d’Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità.
<p>Carichi completi delle merci indicate (in presenza della garanzia furto e dell’estensione a carichi completi)</p>	<p>Obbligo di due autisti</p> <p>Durante i trasporti terrestri sul veicolo che trasporta le merci di cui sopra devono viaggiare due autisti.</p> <p>Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all’interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario, durante ogni sosta almeno uno dei due autisti dovrà sempre rimanere a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo.</p>
<p>CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’ AGGIUNTIVE</p>	
<p>Misure di prevenzione furto</p>	<p>Obbligo di due autisti (se previsto nella polizza)</p> <p>Durante i trasporti terrestri sul veicolo che trasporta le merci di cui sopra devono viaggiare due autisti.</p> <p>Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all’interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario, durante ogni sosta almeno uno dei due autisti dovrà sempre rimanere a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo.</p> <p>Obbligo di auto di scorta (se previsto nella polizza)</p> <p>Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo personale - munito di telefono cellulare - che in caso di tentativo di rapina dovrà avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l’intervento ed indicando le coordinate utili a</p>

	<p>localizzare il veicolo. In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.</p> <p>Obbligo di scorta armata (se previsto nella polizza) Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo Agenti delle Forze dell'ordine o personale di Istituti di Vigilanza Privata autorizzato. In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.</p> <p>Obbligo di sistema antirapina satellitare (se previsto nella polizza) Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere dotato di sistema di protezione satellitare contro la rapina conforme alla norma CEI 79-28 e successive. Tale sistema dovrà prevedere il collegamento continuo tra l'autoveicolo e la centrale di telesorveglianza. L'apparecchio periferico, che segnala la propria posizione alla centrale di telesorveglianza, dovrà essere posto sull'autoveicolo sia per segnalarne la posizione che per dare l'allarme in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anomala o imprevista apertura dei portelloni di carico; - ritardi sulla tabella di marcia superiori a 60 (sessanta) minuti; - scostamento dal percorso stabilito di almeno 50 (cinquanta) Km. <p>La rilevazione del complesso veicolare dovrà essere effettuata ciclicamente, almeno ogni 30 (trenta) minuti, per tutta la durata del trasporto. In caso di allarme la centrale di telesorveglianza – oltre ad avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo – dovrà stampare immediatamente la registrazione degli eventi. In caso di trasporto effettuato a mezzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autocarro con rimorchio; - trattore con semirimorchio; - container posizionato su rimorchio o semirimorchio; <p>i rimorchi, i semirimorchi e/o i containers posizionati sugli stessi devono restare agganciati all'autocarro o al trattore su cui è installato l'apparecchio periferico, sempreché lo stesso non operi in modo autonomo sul rimorchio e/o semirimorchio e/o container.</p>
Garanzia Merci Deperibili	
<p>Merci deperibili da trasportarsi con autoveicoli frigoriferi</p>	<p>Nel caso di merci deperibili da trasportarsi a mezzo autoveicoli frigoriferi la validità della garanzia è subordinata al rispetto di ciascun delle seguenti condizioni essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Che il veicolo sia fornito sia fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate, nonché di cella isotermica atta a mantenerla; • Che l'Assicurato faccia effettuare, da parte di un'officina specializzata e con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero e del vano di carico; • Che l'Assicurato tenga obbligatoriamente a proprio carico lo scoperto previsto ed il relativo minimo indicati nella "Scheda di Polizza".



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Variabili sulla base delle garanzie selezionate

Esclusioni generali

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per:

- furto, appropriazione indebita, sottrazione delle merci in genere, smarrimento;
- perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermitici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;
- perdita o avaria occorsa ad animali vivi dovute a parto o soffocamento e comunque non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;
- perdita o avaria di masserizie, salvo il caso di trasporto occasionale.
- perdita o avaria derivanti da incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato.
- furto della merce durante la sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione dell'Assicurato.
- furto, appropriazione indebita, sottrazione delle merci in genere, smarrimento, nei trasporti a carico completo di pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi, telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, HI-FI.

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate da:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori);
- b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.
- f) dispersione o colaggio delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura delle manichette o da sfilamento /distacco della manichetta dalla relativa valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
- g) contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo il caso in cui la contaminazione sia conseguente ad incidente stradale.
- h) errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni scritte circa la temperatura da mantenere in corso di viaggio;
- i) mancata o difettosa circolazione dell'aria imputabile ad errato stivaggio;
- j) mancata pre-refrigerazione della merce ove necessaria in base al tipo

	<p>di derrata;</p> <p>k) mancata rispondenza della merce a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, transito, destinazione.</p> <p>La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di danni e perdite causati direttamente o indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa; • cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo; • esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico; • atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro od a tumulti, od a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici; • atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; • atti di vandalismo di sabotaggio e simili atti dolosi; • radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da: <ul style="list-style-type: none"> - combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici - armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività - armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria ed uragani; • responsabilità di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; • responsabilità derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico. <p>Salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto rapporti con tali atti od eventi.</p>
<p>Limiti territoriali</p>	<p>La garanzia è prestata per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali indicati puntualmente nella "Scheda di polizza".</p> <p>L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo su carri ferroviari, su chiatte fluviale ovvero a bordo di navi traghetto/Ro-Ro.</p>

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali prescelti e possono prevedere l'applicazione di franchigie e/o scoperti in sede di corresponsione dell'indennizzo.

Garanzia Base - Condizioni Base (compreso dolo o colpa grave)	Scoperto Franchigia Limite di indennizzo
Perdita, avaria di merci deperibili e/o da trasportarsi con autoveicoli frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento	Scoperto Franchigia Limite di indennizzo
Dispersione, contaminazione e colaggio	Scoperto Franchigia Limite di indennizzo
Responsabilità civile per errore, omissioni e ritardi	Scoperto Franchigia Limite di indennizzo
Sosta a terra in magazzini di proprietà o gestione dell'assicurato	Scoperto Franchigia Limite di indennizzo

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie
Franchigia 500 Euro

- Importo del danno: Euro 5.000
- Danno da liquidare: Danno Euro 5.000 - Franchigia Euro 500 Euro 4.500

Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500

(se lo scoperto è inferiore al minimo si applica il minimo)

- Importo del danno: Euro 1.000
- Scoperto 10% (Euro 100)
- Minimo scoperto 500 euro
- Danno da liquidare: Danno Euro 1.000 - Scoperto Euro 500 Euro 500

Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500

(se lo scoperto è superiore al minimo lo scoperto si applica in percentuale)

- Importo del danno: Euro 6.000
- Scoperto 10% (Euro 600)
- Minimo scoperto Euro 500
- Danno da liquidare: Danno Euro 6.000 - Scoperto Euro 600 = Euro 5.400


Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?
Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;

- b) provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci trasportate;
- c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui il sinistro si è verificato od il danno è stato scoperto; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore delle merci;
- d) non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito od Agente della Società;
- e) trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, se la Società lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è dispensato dagli adempimenti di cui ai punti c), d) che precedono:

- in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto od il danno non appaia evidente;
- in caso di danno di importo preventivato inferiore ad euro 1.500,00;

In caso di incendio o grave sinistro l'Assicurato deve comunque presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

Denuncia di sinistro Furto o sottrazione delle merci

In caso di furto o sottrazione delle merci, l'Assicurato o chi per esso deve presentare immediata denuncia all'Autorità competente.

Per i sinistri di "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" e di "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso" tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, deve indicare in particolare:

- i dati di identificazione dell'autocarro o del trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;
- l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia deve essere consegnata alla Società.


I sinistri rientranti in questa garanzia devono essere denunciati alla Società mediante telegramma, telefax o telefono immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di provata impossibilità a rispettare detto termine. In caso di ritrovamento del veicolo deve essere immediatamente chiesto l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società, affinché – prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità - sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo.


In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui sopra la Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del sinistro.


	<p>Denuncia si sinistro Merci deperibili per variazione di temperatura L'Assicurato – o chi per esso -, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto al veicolo od all'apparato frigo tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, è tenuto – ove possibile – ad adottare i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto; - fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, qualora il tempo necessario per la riparazione o la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la parte restante del viaggio. <p>Tali provvedimenti dovranno essere adottati purché ragionevolmente convenienti e giustificati rispetto al presumibile danno.</p> <p>Documentazione supplementare da presentare in caso di danno. In caso di danno, oltre a quanto sopra, dovranno essere prodotti alla Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti; - la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette; - la fotocopia della pagina del Registro I.V.A. del Contraente sulla quale è stata registrata la fattura di cui sopra. <p>Qualora il Contraente si trovi nella provata impossibilità di esibire alla Società uno o più dei documenti suddetti, il Contraente medesimo deve provare con altri documenti (documenti di trasporto, contratti singoli e/o cumulativi, scambio di corrispondenza e/o telegramma e/o telefax scambiati con il committente, etc.) che per le merci danneggiate e/o mancanti sussisteva una sua precisa responsabilità coperta ai sensi della presente polizza.</p> <p>Comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio</p> <p>Entro i 90 giorni successivi al termine d'ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse", quale documentazione atta ad effettuare le operazioni di conguaglio del premio. Nel caso in cui una della Parti receda dal contratto il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di detta documentazione, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i 15 giorni successivi alla presentazione d'apposita appendice redatta dalla Società. La mancata comunicazione dei dati di regolazione del premio, costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società stessa. Se il Contraente non fornisce nei termini prescritti detta documentazione, o non regola la differenza attiva dovuta alla Società, la Società ha diritto ad agire giudizialmente, per la differenza attiva dovuta, nonché a comunicare, con lettera raccomandata con preavviso di 30 gg, la risoluzione del contratto.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti / strutture convenzionate con l'Impresa.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Prestazione non prevista.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto dei</p>


	soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (come ad esempio se il Contraente/Assicurato originariamente ha dichiarato di effettuare prevalentemente trasporti nazionali ma, nel corso della durata del contratto, decide di dedicare la sua attività prevalentemente ai trasporti internazionali oppure se Il Contraente/Assicurato originariamente ha dichiarato di effettuare sporadicamente trasporti di merci da trasportarsi con autoveicoli o frigoriferi ma, nel corso della durata del contratto, decide di dedicarsi esclusivamente a tale tipo di trasporti), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>I premi sono calcolati in base al fatturato noli del Contraente.</p> <p>Per "Fatturato Noli complessivo" le Parti intendono l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse", I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.</p> <p>I premi devono essere pagati all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società.</p> <p>I premi sono dovuti per intero, ancorché ne sia stata convenuta la loro rateazione.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi, o le eventuali rate, l'assicurazione resta sospesa dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello della scadenza prevista per il pagamento e viene riattivata dalla mezzanotte del giorno in cui il pagamento è stato effettuato, fatto comunque salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.</p>
Composizione del premio	<p>Il premio complessivamente dovuto è composto dal "premio da anticiparsi in via provvisoria" all'inizio d'ogni periodo assicurativo e dal "premio di conguaglio", che è da regolarsi posticipatamente in via definitiva a periodo assicurativo già concluso.</p> <p>Detti premi, che devono intendersi minimi e comunque acquisiti dalla Società - ancorché ne sia stata convenuta l'eventuale rateazione -, non potrà essere richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell'attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A.</p> <p>Il "premio di conguaglio" viene calcolato applicando il tasso pattuito al fatturato risultante dalla documentazione prodotta dal Contraente e deducendo quanto già versato a titolo di premio anticipato in via provvisoria in relazione ai parametri variabili preventivati dal Contraente.</p>
Rimborso	Non previsto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
--------------------	--

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Questo prodotto è la soluzione assicurativa dedicata alle aziende di autotrasporto e spedizionieri-vettori che copre la responsabilità civile dell'autotrasportatore nell'esercizio della sua attività effettuata sia con gli autoveicoli di proprietà o di sua gestione, che di terzi sub-vettori, senza obbligo di identificarli in polizza. E' compreso anche il subappalto.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 19%.</p>	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli</p>

	<p>aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all' Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Non previsti</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Assicurazione della responsabilità civile del vettore stradale - B

Da presa in consegna a riconsegna, compresi sub-appalto
del trasporto e sosta a terra delle merci in corso di viaggio

- Responsabilità assicurata per trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà e/o gestione dell'Assicurato che di terzi vettori, senza obbligo di identificarli in polizza
- Premio calcolato in base al fatturato noli del Contraente

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 293 - 03 - 30/11/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Apparecchio antifurto: meccanismo idoneo ad inibire la messa in marcia del veicolo.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: impegno della Società.

Autoarticolato: complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio.

Autocarro: veicolo destinato al trasporto di cose.

Autocisterna: veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso.

Autotreno: complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio.

Autoveicolo: veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati).

Bisarca: autocarro/autotreno/autoarticolato a due piani, specificamente adibito al trasporto di autoveicoli.

Carico: operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autoveicolo per deporle sullo stesso.

Chiavi dell'antifurto: tutti dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

Coassicurazione: ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata.

Contraente: soggetto che contrae la Polizza di assicurazione.

Danno: perdita o avaria o spesa derivante dal sinistro.

Delegataria: qualifica attribuita, in caso di coassicurazione, alla Società che emette la Polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici.

Giurisdizione: ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria.

Fatturato Noli complessivo: l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse" tenuto dal Contraente, I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

Franchigia: importo che viene dedotto dall'importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell'Assicurato, ovvero importo in eccedenza al quale è impegnata la Società in caso di danno.

Importo indennizzabile: somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di sinistro.

Polizza: documento che prova l'assicurazione.

Premio: corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della Polizza.

Rimorchio: veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.

Scarico: operazione di sollevamento delle merci dall'autoveicolo per deporle a terra in sua prossimità.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Semirimorchio: veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detto trattore.

Sinistro: evento futuro ed incerto atto a produrre un danno.

Società: impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici.

Trattore: veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi.

Trasbordo: trasferimento diretto delle merci tra due autoveicoli.

Veicolo: macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio).

Vettore: soggetto legalmente riconosciuto che assume l'incarico di effettuare il trasporto di cose.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato; si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato nella "Scheda di Polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
2. CONDIZIONI PARTICOLARI	4
3. NORME IN CASO DI SINISTRO	14
PATTI SPECIALI	(in polizza ove previsti)

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Pagamento del Premio ed effetto dell'assicurazione

I Premi devono essere pagati all'agenzia cui è assegnata la Polizza oppure alla Società.

I Premi sono dovuti per intero, ancorché ne sia stata convenuta la loro rateazione.

Se il Contraente non paga i Premi, o le eventuali rate, l'assicurazione resta sospesa dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello della scadenza prevista per il pagamento e viene riattivata dalla mezzanotte del giorno in cui il pagamento è stato effettuato, fatto comunque salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo il pagamento del Premio o della prima rata di Premio.

Periodo di validità del contratto

Il periodo di validità del presente contratto, subordinata all'avvenuto pagamento del Premio:

- ha inizio a decorrere dalle ore 00 del <<giorno inizio>>, in base a quanto previsto dall'Art. "Durata dell'assicurazione";
- ha termine per tutte le merci la cui assicurazione abbia avuto inizio prima della mezzanotte del <<giorno termine>> in base a quanto previsto dall'Art. "Durata dell'assicurazione";
ovvero
ha termine in base a quanto previsto dall'Art. "Durata dell'assicurazione" per tutte le merci la cui assicurazione abbia avuto inizio prima della data di effetto del recesso dal contratto (nel caso una delle Parti abbia notificato all'altra il recesso con le modalità previste dall'Art. "Recesso dal contratto").

Tacita proroga del contratto

In mancanza di disdetta, da presentarsi da una delle Parti non meno di trenta giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto si riterrà tacitamente rinnovato per una altra annualità e così successivamente.

In caso di disdetta la Società ha comunque il diritto di esigere il pagamento dei Premi dovuti e non ancora pagati.

Recesso dal contratto

Dopo ogni denuncia di sinistro regolarmente denunciato, e fino al novantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone avviso all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello di ricezione della lettera raccomandata.

Qualora una delle Parti receda dal contratto, il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di copia della documentazione prevista all'Art. "Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del Premio di conguaglio", a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Sulla scorta di tale documentazione la Società provvederà a calcolare il Premio complessivamente dovuto e, eventualmente, a predisporre apposita appendice d'addebito per il Premio di conguaglio che dovrà essere regolato entro 15 giorni dall'avvenuta presentazione dell'appendice.

In caso di recesso del contratto da parte della Società, la stessa - entro i 30 giorni successivi a quello in cui il recesso ha avuto effetto - metterà a disposizione l'eventuale parte di Premio imponibile relativo ai rischi non corsi.

La riscossione di eventuali Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, così come ogni altro atto della Società, non può essere interpretato come rinuncia della Società stessa ad avvalersi delle facoltà di recesso.

(Disciplina valida solo se estensione CSI)

Le Parti contraenti si riservano di disdire in qualsiasi momento la garanzia relativa ai trasporti da e per i Paesi della C.S.I con preavviso di 7 giorni; la disdetta avrà effetto dalla mezzanotte del sesto giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex o telegramma, confermati da lettera raccomandata.

La garanzia pertanto rimarrà in vigore per tutti i trasporti iniziati prima della data di effetto della disdetta.

Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

Condizioni di assicurazione

Le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'agenzia a cui è assegnata la Polizza.

Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella Polizza.

Modifiche contrattuali

Ogni modifica del contratto deve essere provata per iscritto.

Imposte

Le imposte che gravano sui Premi di cui alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

Disposizioni di legge e giurisdizione

Per quanto previsto dal contratto le Parti contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi complementari della Repubblica Italiana.

La Giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è quella ove ha sede la direzione della Società ovvero quella ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Sanctions Limitations Exclusion Clause (adottata da Allianz)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Patti speciali

Gli eventuali Patti Speciali riportati nel presente contratto prevalgono, in caso di discordanza, con quant'altro previsto.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate. La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato.

L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.

(Disciplina valida solo se selezionato garanzia errori, omissioni e ritardi)

Garanzia della responsabilità civile per errori, omissioni e ritardi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile nella sua qualità di vettore - ai sensi di legge e di contratto - a titolo di risarcimento per perdite economiche subite dagli aventi diritto sulle merci trasportate a seguito di:

- a) inadempimenti contrattuali dai quali derivi un'errata o ritardata esecuzione delle spedizioni;
- b) consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute
ovvero
mancato ritiro dei documenti rappresentativi delle stesse;
- c) mancata od erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in stretta relazione con l'esecuzione di ordini di spedizione o trasporto;
- d) omissioni ed errori nel far valere i diritti di regresso dell'avente diritto.

Con questa garanzia la Società si impegna anche a rimborsare i costi per l'invio all'esatta destinazione di un carico erroneamente inoltrato in un luogo diverso da quello originariamente previsto.

La garanzia viene prestata sino a concorrenza, per sinistro e annualità assicurativa, della somma specificata nella "Scheda di Polizza".

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente comma, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

Condizioni di assicurazione

Merci escluse

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria di:

- a) carte valori, denaro in contanti e monete, documenti, titoli di credito e debito, francobolli, orologi in materiale prezioso, oggetti in materiale prezioso e semiprezioso, metalli e pietre preziose;
- b) autoveicoli, oggetti d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- c) armi ed esplosivi;
- d) sangue ed emo-derivati.

Validità territoriale

La garanzia è prestata per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali indicati nella "Scheda di Polizza".

L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo su carri ferroviari, su chiatta fluviale ovvero a bordo di navi traghetto/Ro-Ro.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per tutti i trasporti assunti dall'Assicurato in qualità di vettore stradale.

Merci affidate a sub-vettore

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria subite da merci che lo stesso abbia affidato ad un sub-vettore per l'esecuzione del trasporto; in tali casi l'assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta ad una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d), e), f) dell'Art. "Esclusioni".

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

(Disciplinata solo se selezionato garanzia contaminazione e colaggio)

L'assicurazione è prestata per tutti i trasporti assunti dall'Assicurato in qualità di vettore stradale.

Merci affidate a sub-vettore

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria subite da merci che lo stesso abbia affidato ad un sub-vettore per l'esecuzione del trasporto; in tali casi l'assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta ad una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d), e) dell'Art. "Esclusioni".

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

(Disciplinata solo se selezionato garanzia furto e garanzia sosta a terra)

Garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione dell'Assicurato

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio, nonché per furto o comunque sottrazione delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione dell'Assicurato medesimo, e ciò sino a concorrenza della somma specificata nella "Scheda di Polizza".

Si conviene inoltre fra le Parti che la presente garanzia opera in eccedenza rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dall'Assicurato, volendo con questo intendere che questa garanzia è valida soltanto per la parte eccedente la prestazione complessivamente fornita da dette altre polizze.

L'eventuale prestazione complessivamente fornita da dette assicurazioni - ancorché non se ne abbia avuta notizia alla data di stipula di questo contratto - costituisce di fatto una franchigia contrattuale a tutti gli effetti, deducibile prima di applicare lo scoperto previsto da questa garanzia e indicato nella "Scheda di Polizza".

(Disciplinata solo se selezionato garanzia sosta a terra)

Garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione dell'Assicurato

E' inclusa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione dell'Assicurato medesimo, e ciò sino a concorrenza della somma specificata nella "Scheda di Polizza".

Si conviene inoltre fra le Parti che la presente garanzia opera in eccedenza rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dall'Assicurato, volendo con questo intendere che questa garanzia è valida soltanto per la parte eccedente la prestazione complessivamente fornita da dette altre polizze.

L'eventuale prestazione complessivamente fornita da dette assicurazioni - ancorché non se ne abbia avuta notizia alla data di stipula di questo contratto - costituisce di fatto una franchigia contrattuale a tutti gli effetti, deducibile prima di applicare lo scoperto previsto da questa garanzia e indicato nella "Scheda di Polizza".

Condizioni di assicurazione

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia furto)

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE PER FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI

Furto o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale od altro evento accidentale

La Società è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale od altro evento accidentale che non rientri nei successivi articoli e che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia

La Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente comma, fatti salvi i casi in cui l'Assicurato affidi l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:

a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o d'altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri alzati e le portiere chiuse a chiave,

ovvero

b) che durante le fermate o soste in corso di viaggio gli autoveicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati,

ovvero

c) che gli autoveicoli sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

Qualora l'Assicurato abbia affidato l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio anche in caso d'inosservanza delle condizioni previste ai punti a), b), c) del presente comma.

In tal caso lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso

La Società risponde del furto della merce in seguito a:

- a) sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sull'autocarro o sul trattore;
- b) sottrazione del solo semirimorchio, qualora agganciato al trattore, mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sul trattore;
- c) sottrazione del solo semirimorchio, qualora sganciato dal trattore, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente comma, fatti salvi i casi in cui il Contraente affida l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

d) che sull'autoveicolo sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto, certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto:

- dalla direttiva 95/56/CE

ovvero

- al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17

ovvero

- dalla norma tecnica d'altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;

- e) che sul rimorchio o semirimorchio- quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51; relativamente ai soli semirimorchi si intende comunque approvato dalla Società (al 2° livello della predetta norma) l'antifurto TECNOBLOCK modello 12 KS;
- f) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano alzati i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- g) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi fornite in dotazione dal costruttore dell'antifurto stesso;
- h) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto che la Società non è impegnata in caso di mancata constatazione dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell'Autorità e/o del Perito designato dalla Società medesima.

Condizioni di assicurazione

Tuttavia qualora tale constatazione sia stata resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto dal presente articolo, la garanzia viene comunque prestata.

Nel caso in cui sul veicolo sia stato installato un apparecchio antifurto conforme a quanto previsto:

- dalla direttiva 95/56/CE

ovvero

- al 1° livello della norma CEI 79/17, relativamente agli autoveicoli

ovvero

- al 1° livello della norma CEI 79/51, relativamente a rimorchi e semirimorchi; lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura minima indicata nella "Scheda di Polizza".

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alle lettere d) ed e) del presente articolo. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata rimane automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

N.B.: per "chiavi" si intendono tutti i dispositivi d'inserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

Qualora l'Assicurato abbia affidato l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o autocarro o semirimorchio previsto ai punti a), b) e c) del presente comma, e ciò anche in caso d'inosservanza delle condizioni previste ai punti d), e), f), g) e h) del presente comma.

In tal caso lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

La Società non risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio qualora non ricorra uno dei casi indicati ai precedenti comma "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" e "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso".

Furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso

La Società è obbligata per il furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso. L'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:

- a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso od il taglio siano stati costatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità

ovvero

- b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi od in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o scasso siano stati costatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità.

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia furto e garanzia sosta a terra)

Garanzia furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell'Assicurato

La Società risponde per il furto della merce durante la sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione dell'Assicurato.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente comma è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che le merci siano sottoposte a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza del vettore o di altro incaricato del vettore nelle immediate vicinanze delle merci.

Ovvero

- b) che le merci siano custodite in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia furto)

Altri casi di furto, sottrazione o smarrimento delle merci

La Società, fermo restando il disposto di cui al comma "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" e "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso", è obbligata per gli altri casi di furto, smarrimento e, in genere, per sottrazione delle merci non espressamente indicati al comma che precedono.

Condizioni di assicurazione

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia furto e garanzia sosta a terra)

Altri casi di furto, sottrazione o smarrimento delle merci

La Società, fermo restando il disposto di cui al comma "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia", "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso" e "Garanzia furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell'Assicurato", è obbligata per gli altri casi di furto, smarrimento e, in genere, per sottrazione delle merci non espressamente indicati al comma che precedono.

Scoperti di assicurazione

I danni e le perdite indennizzabili a termini del presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito - purché di proprietà o in gestione di terzi - prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia sosta a terra)

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia variazione di temperatura)

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito - purché di proprietà o in gestione di terzi - prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Nel caso di trasporti di merci deperibili da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi l'assicurazione inizia con l'avvio delle operazioni di carico a bordo dell'autoveicolo frigorifero e cessa ad avvenuto scarico dal medesimo.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta dell'autoveicolo frigorifero - purché con le merci a bordo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo nella località finale del viaggio, sempreché l'apparato frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia variazione di temperatura e garanzia sosta a terra)

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Nel caso di trasporti di merci deperibili da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi l'assicurazione inizia con l'avvio delle operazioni di carico a bordo dell'autoveicolo frigorifero e cessa ad avvenuto scarico dal medesimo.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta dell'autoveicolo frigorifero - purché con le merci a bordo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo nella località finale del viaggio, sempreché l'apparato frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

Condizioni di assicurazione

MASSIMALI ASSICURATI, LIMITE DELL'INDENNIZZO, SPESE ACCESSORIE

Limite dell'obbligazione della Società

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, dei massimali ordinari specificati nella "Scheda di Polizza" oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Gestione delle vertenze - spese legali" e "Obblighi in caso di sinistro".

(Disciplinata solo se selezionata l'estensione territoriale ai paesi aderenti alla C.M.R)

Con particolare riferimento ai trasporti internazionali si precisa che il limite dell'obbligazione della Società è costituito dal limite previsto dalla C.M.R., Art. 23 - paragrafi 1), 2), 3), 4), 7), 8) e 9) - ed Art. 25 sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, del massimale specificato nella "Scheda di polizza" oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Gestione delle vertenze - spese legali" e "Obblighi in caso di sinistro".

La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato:

- a) per mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della consegna della merce (C.M.R., Art. 21);**
- b) per perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (C.M.R., Art. 11);**
- c) per omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (C.M.R., Art. 7).**

Opponibilità dei limiti di risarcimento

Qualora all'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento previsti dalle leggi ovvero dalle convenzioni internazionali vigenti al momento del sinistro e, a seguito di vertenza giudiziale, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne di quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma ordinaria specificata nella "Scheda di Polizza" oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Gestione delle vertenze - spese legali" e "Obblighi in caso di sinistro".

In tali casi l'impegno della Società si intende valido anche per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato:

a) per dolo e/o colpa grave:

- dei suoi dipendenti e preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti ovvero
- d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto,

quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;

b) per colpa grave dell'Assicurato (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori).

Resta inteso che detto impegno della Società è relativo ai risarcimenti dovuti dall'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale.

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia furto)

Il suddetto impegno non vale in caso d'inosservanza da parte dell'Assicurato - ovvero di suoi dipendenti o preposti - di quanto previsto al comma "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" e "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso" dell'Art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci".

Resta altresì convenuto che gli importi indennizzabili dovuti dalla Società in base al presente paragrafo "Opponibilità dei limiti di risarcimento", qualora derivanti da dolo e/o colpa grave, vengono liquidati nella misura specificata nella "Scheda di Polizza".

Aumento dei massimali e relativo soprapremio

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per massimali superiori a quelli ordinari indicati nella "Scheda di Polizza" e stabilite dall'Art. "Massimali assicurati, limite d'indennizzo e spese accessorie", in parziale deroga a quanto già previsto dal citato articolo, il Contraente stesso potrà darne comunicazione alla Società prima dell'inizio della relativa assicurazione. **In tal caso le condizioni ed il maggior Premio dovuto saranno oggetto di trattativa da effettuarsi di volta in volta.**

(Disciplinata solo se selezionati i massimali straordinari)

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per massimali superiori a quelli ordinari, il Contraente stesso potrà richiedere l'assicurazione per massimali straordinari, **entro il limite stabilito nella "Scheda di Polizza", notificando alla Società, a mezzo fax o telegramma o lettera raccomandata e preventivamente rispetto all'inizio dell'assicurazione:**

- **la data e l'ora di inizio del singolo rischio (vedi Art. "Durata dell'assicurazione");**
- **il luogo di partenza e di arrivo;**

Condizioni di assicurazione

- la descrizione della merce con imballaggio, numero dei colli, pesi;
- il massimale complessivo da assicurare;
- gli estremi del mezzo di trasporto (targa dell'automezzo se disponibile).

Il sovrappremio dovuto per questo maggior impegno della Società è pari al <<perc>> % lordo dell'intero massimale assicurato, notificato dal Contraente alla Società di volta in volta, e dovrà essere versato alla Società prima dell'inizio del rischio.

(Disciplinate sulla base delle garanzie selezionate)

ESCLUSIONI

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per:

- furto, appropriazione indebita, sottrazione delle merci in genere, smarrimento;
- perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isoterme o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;
- perdita o avaria occorsa ad animali vivi dovute a parto o soffocamento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;
- perdita o avaria di masserizie, salvo il caso di trasporto occasionale;
- perdita o avaria derivanti da incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato;
- furto della merce durante la sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione dell'Assicurato;
- furto, appropriazione indebita, sottrazione delle merci in genere, smarrimento, nei trasporti a carico completo di pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi, telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, HI-FI.

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate da:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori);
- b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte;
- f) dispersione o colaggio delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura delle manichette o da sfilamento /distacco della manichetta dalla relativa valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
- g) contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo il caso in cui la contaminazione sia conseguente ad incidente stradale;
- h) errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni scritte circa la temperatura da mantenere in corso di viaggio;
- i) mancata o difettosa circolazione dell'aria imputabile ad errato stivaggio;
- j) mancata pre-refrigerazione della merce ove necessaria in base al tipo di derrata;
- k) mancata rispondenza della merce a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, transito, destinazione.

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di danni e perdite causati direttamente o indirettamente da:

- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro od a tumulti, od a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
- atti di vandalismo di sabotaggio e simili atti dolosi;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
 - combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici

Condizioni di assicurazione

- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività
- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria ed uragani;
- responsabilità di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- responsabilità derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

Salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto rapporti con tali atti od eventi.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia variazione di temperatura)

- **Merci deperibili da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi**

Nel caso di merci deperibili da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi la validità della garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle le seguenti condizioni essenziali:

- che il veicolo sia fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate, nonché di cella isotermica atta a mantenerla;
- che l'Assicurato faccia effettuare, da parte di un'officina specializzata e con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero e del vano di carico;
- che l'Assicurato tenga obbligatoriamente a proprio carico lo scoperto previsto ed il relativo minimo indicati nella "Scheda di Polizza".

(Disciplinata solo se selezionata la garanzia furto e l'estensione a carichi completi delle merci indicate)

- **Trasporti da effettuarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari e relativi a carichi completi di: pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi, telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, HI-FI**

Obbligo di due autisti

Durante i trasporti terrestri sul veicolo che trasporta le merci di cui sopra devono viaggiare due autisti.

Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario, durante ogni sosta almeno uno dei due autisti dovrà sempre rimanere a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo.

(Disciplinata solo se selezionate misure di prevenzione)

- **Massimali superiori ad Euro <<IMPORTO>> per merci da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

Obbligo di due autisti

Durante i trasporti terrestri sul veicolo che trasporta le merci assicurate devono viaggiare due autisti.

Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario, durante ogni sosta almeno uno dei due autisti dovrà sempre rimanere a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo.

(Disciplinata solo se selezionate misure di prevenzione)

- **Massimali superiori ad Euro <<IMPORTO>> per merci da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

Obbligo di auto di scorta

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo personale - munito di telefono cellulare - che in caso di tentativo di rapina dovrà avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

(Disciplinata solo se selezionate misure di prevenzione)

- **Massimali superiori ad Euro <<IMPORTO>> per merci da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

Condizioni di assicurazione

Obbligo di scorta armata

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo Agenti delle Forze dell'ordine o personale di Istituti di Vigilanza Privata autorizzato.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

- Massimali superiori ad Euro <<IMPORTO>> per merci da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari

(Disciplinata solo se selezionate misure di prevenzione)

Obbligo di sistema antirapina satellitare

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere dotato di sistema di protezione satellitare contro la rapina conforme alla norma CEI 79-28 e successive. Tale sistema dovrà prevedere il collegamento continuo tra l'autoveicolo e la centrale di telesorveglianza.

L'apparecchio periferico, che segnala la propria posizione alla centrale di telesorveglianza, dovrà essere posto sull'autoveicolo sia per segnalarne la posizione che per dare l'allarme in caso di:

- anomala o imprevista apertura dei portelloni di carico;
- ritardi sulla tabella di marcia superiori a 60 (sessanta) minuti;
- scostamento dal percorso stabilito di almeno 50 (cinquanta) Km.

La rilevazione del complesso veicolare dovrà essere effettuata ciclicamente, almeno ogni 30 (trenta) minuti, per tutta la durata del trasporto.

In caso di allarme la centrale di telesorveglianza - oltre ad avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo - dovrà stampare immediatamente la registrazione degli eventi.

In caso di trasporto effettuato a mezzo di:

- autocarro con rimorchio;
- trattore con semirimorchio;
- container posizionato su rimorchio o semirimorchio;

i rimorchi, i semirimorchi e/o i containers posizionati sugli stessi devono restare agganciati all'autocarro o al trattore su cui è installato l'apparecchio periferico, sempreché lo stesso non operi in modo autonomo sul rimorchio e/o semirimorchio e/o container.

(Disciplinata solo se selezionate estensione territoriale C.S.I.)

- Trasporti effettuati da/a Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.)

Relativamente ai trasporti da/a Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti affidati a Subvettori, la presente garanzia sarà operante a condizione che gli stessi abbiano in vigore una copertura assicurativa di responsabilità C.M.R. valida per lo stesso territorio di applicazione della presente copertura, stipulata con Compagnia avente stabilimento in uno dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera o Norvegia.

In caso di affidamento del trasporto, avvenuto al di fuori del controllo del Contraente, a vettore la cui copertura assicurativa C.M.R. non sia valida per i Paesi interessati dal trasporto, o sia stata stipulata con Compagnia che non abbia stabilimento in uno dei Paesi sopra indicati, la garanzia sarà ugualmente operante, ma in tal caso gli eventuali danni verranno liquidati previa deduzione degli importi risarcibili da parte del vettore ai termini della Convenzione C.M.R..

I danni e le perdite indennizzabili in base alla presente Condizione Particolare, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

SCOPERTI DI ASSICURAZIONE

I danni e le perdite indennizzabili a termini di polizza, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

In tutti i casi lo scoperto non può essere inferiore al minimo indicato in polizza; detto minimo di scoperto è da applicarsi una sola volta qualora vi sia una pluralità di reclami per danni e/o perdite conseguenti ad un medesimo sinistro.

L'importo dello scoperto non potrà essere inferiore all'ammontare dell'eventuale franchigia prevista in polizza.

Lo scoperto non deve essere altrimenti coperto e deve restare obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla polizza.

FRANCHIGIE

Per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto, dagli importi liquidabili a termini di polizza verrà dedotta una franchigia pari a quanto indicato nella "Scheda di Polizza".

Condizioni di assicurazione

DETERMINAZIONE DEL PREMIO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO

Le Parti convengono di individuare nell'elemento variabile costituito dal Fatturato Noli complessivo del Contraente il parametro su cui applicare il tasso percentuale stabilito per determinare il Premio complessivamente dovuto a fronte delle garanzie prestate dalla Società con la presente polizza.

Per "Fatturato Noli complessivo" le Parti intendono l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse", I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

Il tasso di Premio stabilito tiene conto delle dichiarazioni rese dal Contraente, dell'oggetto dell'assicurazione, dei massimali assicurati e d'ogni altro elemento utile che ha concorso all'apprezzamento del rischio nel suo complesso.

Il Premio complessivamente dovuto è composto dal "Premio da anticiparsi in via provvisoria" all'inizio d'ogni periodo assicurativo e dal "Premio di conguaglio", che è da regolarsi posticipatamente in via definitiva a periodo assicurativo già concluso.

Il "Premio da anticiparsi in via provvisoria", all'inizio d'ogni periodo assicurativo, viene calcolato applicando agli elementi variabili preventivati il tasso di Premio pattuito, così come evidenziato in polizza. A tale Premio vanno aggiunti gli eventuali Premi non soggetti a conguaglio.

Di detti Premi, che devono intendersi minimi e comunque acquisiti dalla Società - ancorché ne sia stata convenuta l'eventuale rateazione -, non potrà essere richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell'attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A.

Il "Premio di conguaglio" viene calcolato applicando il tasso pattuito al fatturato risultante dalla documentazione prodotta dal Contraente e deducendo quanto già versato a titolo di Premio anticipato in via provvisoria in relazione ai parametri variabili preventivati dal Contraente.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E REGOLAZIONE DEL PREMIO DI CONGUAGLIO

Entro i 90 giorni successivi al termine d'ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse", quale documentazione atta ad effettuare le operazioni di conguaglio del Premio.

Nel caso in cui una della Parti receda dal contratto il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di detta documentazione, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i 15 giorni successivi alla presentazione d'apposita appendice redatta dalla Società.

INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E/O DI REGOLAZIONE DEL PREMIO DI CONGUAGLIO

Il mancato invio alla Società della documentazione citata all'articolo "Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del Premio di conguaglio", costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società stessa.

Se il Contraente non fornisce nei termini prescritti detta documentazione, o non regola la differenza attiva dovuta alla Società, la Società ha diritto ad agire giudizialmente, per la differenza attiva dovuta, nonché a comunicare, con lettera raccomandata con preavviso di 30 gg, la risoluzione del contratto.

(Disciplinata solo se selezionata)

CLAUSOLA RITORNO PREMI PER BUON ANDAMENTO

Sei mesi dopo il termine di ogni scadenza assicurativa annuale e sempreché la presente polizza sia stata rinnovata per l'esercizio successivo con la stessa Società Delegataria, verrà fatto un bilancio portando:

all'attivo:

- i Premi dell'ultima annualità al netto delle imposte;
- gli eventuali recuperi netti su sinistri introitati nel corso del medesimo periodo ed eventuali economie evidenziate in sede di liquidazione su danni riservati nel bilancio dell'annualità precedente;

al passivo:

- i costi di acquisizione e di gestione pari al 30% dei Premi stabiliti al punto a) dell'attivo;
- i danni pagati e riservati, secondo la stima effettuata dagli Assicuratori, relativi a rischi i cui Premi siano stati conteggiati al punto a);
- i danni (pagati e riservati come sopra) relativi a Premi di annualità precedenti venuti a conoscenza degli assicuratori dopo la compilazione del bilancio della scorsa annualità, le integrazioni resesi necessarie sui sinistri riservati precedentemente;
- l'eventuale riporto perdite del bilancio dell'annualità anteriore, determinato da danni relativi a non più di due esercizi precedenti.

Se da detto bilancio risulterà un saldo attivo verrà corrisposto al Contraente a titolo di ritorno Premio per buon andamento il <<PERC>> % del saldo medesimo.

Nel caso che il saldo si presenti invece negativo, lo stesso verrà riportato a termini del punto f) nel bilancio dell'annualità successiva.

Condizioni di assicurazione

(Disciplinata solo se selezionata)

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. << Broker >>; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spett. << Broker >>, la quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Cliente prevarranno queste ultime.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

(Disciplinata solo se selezionata in presenza di Coassicurazione)

CLAUSOLA BROKER

Premesso che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate in Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. << Broker >>.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei Premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

(Disciplinata solo se selezionata)

PROROGA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'Articolo "Pagamento del Premio ed effetto dell' Assicurazione", il termine utile per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima si intende elevato a <<xx>> giorni.

3. NORME IN CASO DI SINISTRO

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- b) provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci trasportate;
- c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui il sinistro si è verificato od il danno è stato scoperto; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore delle merci;
- d) non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito od Agente della Società;
- e) trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, se la Società lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è dispensato dagli adempimenti di cui ai punti c), d) che precedono:

- in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto od il danno non appaia evidente;
- in caso di danno di importo preventivato inferiore ad euro 1.500,00;

In caso di incendio o grave sinistro l'Assicurato deve comunque presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

(Disciplinata solo se selezionata garanzia furto)

Obblighi specifici in caso di furto o sottrazione delle merci

In caso di furto o sottrazione delle merci, l'Assicurato o chi per esso deve presentare immediata denuncia all'Autorità competente.

Condizioni di assicurazione

Per i sinistri rientranti in garanzia ai sensi del comma "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" e "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso" dell'Art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci" tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, deve indicare in particolare:

- i dati di identificazione dell'autocarro o del trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;
- l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia deve essere consegnata alla Società.

I sinistri rientranti in garanzia ai sensi dei suddetti comma devono essere denunciati alla Società mediante telegramma, telefax o telefono immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di provata impossibilità a rispettare detto termine. In caso di ritrovamento del veicolo deve essere immediatamente chiesto l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società, affinché - prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità - sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui sopra la Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

(Disciplinata solo se selezionata garanzia variazioni di temperatura)

Obblighi specifici in caso di deterioramento di merci deperibili per variazione di temperatura

L'Assicurato - o chi per esso -, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto al veicolo od all'apparato frigo tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, è tenuto - ove possibile - ad adottare i seguenti provvedimenti:

- rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto;
- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, qualora il tempo necessario per la riparazione o la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno

ovvero

- richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la parte restante del viaggio.

Tali provvedimenti dovranno essere adottati purché ragionevolmente convenienti e giustificati rispetto al presumibile danno.

Documentazione supplementare da presentare in caso di danno

In caso di danno, oltre a quanto sopra, dovranno essere prodotti alla Società:

- la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti;
- la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette;
- la fotocopia della pagina del Registro I.V.A. del Contraente sulla quale è stata registrata la fattura di cui sopra.

Qualora il Contraente si trovi nella provata impossibilità di esibire alla Società uno o più dei documenti suddetti, il Contraente medesimo deve provare con altri documenti (documenti di trasporto, contratti singoli e/o cumulativi, scambio di corrispondenza e/o telegramma e/o telefax scambiati con il committente, etc.) che per le merci danneggiate e/o mancanti sussisteva una sua precisa responsabilità coperta ai sensi della presente polizza.

(Disciplinata solo se selezionata garanzia variazioni di temperatura)

Documentazione supplementare da presentare in caso di danno

In caso di danno, oltre a quanto sopra, dovranno essere prodotti alla Società:

- la fattura e/o altra documentazione - emessa da un'officina specializzata - attestante le ultime due revisioni effettuate, gli interventi eseguiti ed i pezzi sostituiti in occasione del controllo e della manutenzione periodici dell'impianto frigorifero e del vano di carico;
- il certificato sanitario/fitopatologico della merce al momento del carico (ove previsto).

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese o abbia comunque agito dolosamente, decade dal diritto all'indennizzo.

Condizioni di assicurazione

PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CHIUSA ISTRUTTORIA

La Società indennizza l'avente diritto anche in mancanza della copia del decreto di archiviazione previsto dall'Art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusura istruttoria), fermo restando l'impegno dell'Assicurato a farlo pervenire alla Società non appena venga messo a sua disposizione dalle Autorità.

Qualora da tale atto dovesse risultare che la Società - ai sensi di polizza - non avrebbe avuto alcun obbligo di indennizzo del danno, l'Assicurato si impegna a rifondere alla Società l'importo dalla stessa liquidato e ciò dietro semplice richiesta della Società medesima.

SPESE DI RIMOZIONE, DISINFEZIONE, FUMIGAZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE, SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE

La Società rimborsa all'Assicurato le spese dallo stesso sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili, a seguito di un sinistro di cui vi sia la sua accertata responsabilità.

Dette spese vengono rimborsate dalla Società entro il limite massimo di Euro 2.000,00 per sinistro e/o annualità assicurativa.

GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziaria e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali od i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.